



CIRCOLARE DI
APPROFONDIMENTO
Speciale COVID-19 No. 4/2020

Art. 56 D.L. 18/2020 - Misure di sostegno finanziario alle imprese colpite dall'epidemia di Covid-19

Al fine di fare fronte alla crisi che stanno vivendo le imprese italiane a causa della diffusione del Coronavirus, il Governo italiano, nell'ambito delle misure adottate con il **D.L. 18/2020** del 17 marzo u.s., ha previsto delle **misure di sostegno finanziario a favore di micro, piccole e medie imprese**.

In particolare, l'**art. 56** del menzionato decreto legge chiarisce innanzitutto che l'epidemia di COVID-19 è formalmente riconosciuta come **evento eccezionale** e di **grave turbamento dell'economia**, con la possibilità così di superare il divieto di aiuti di Stato di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dovendo dunque ritenere le misure adottate compatibili con il mercato interno.

L'ambito di applicazione del menzionato articolo è limitato alle imprese aventi sedi in Italia, di cui alla Raccomandazione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ai sensi della quale sono definite:

- **microimprese**, le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - occupati: meno di 10;
 - fatturato annuo ovvero totale di bilancio annuo: non superiore a 2 milioni di euro;
- **piccole imprese**, le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - occupati: meno di 50;
 - fatturato annuo ovvero totale di bilancio annuo: non superiore a 10 milioni di euro;
- **medie imprese**, le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - occupati: meno di 250;
 - fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Sempre avendo riguardo ai requisiti soggettivi per accedere alle misure di sostegno di cui all'art. 56 del D.L. 18/2020, con riferimento al calcolo delle soglie necessarie per individuare l'ambito di applicazione della Raccomandazione 2003/361/CE, occorre distinguere a seconda che l'impresa sia qualificata come autonoma, associata ovvero collegata, ai sensi dell'art. 3 della Raccomandazione stessa. Pertanto, nel caso in cui l'impresa fosse parte di un gruppo, occorrerebbe effettuare una verifica puntuale delle soglie in base alle classificazioni di cui al suddetto art. 3. Per una più agevole interpretazione della normativa europea si rimanda alla lettura della "[Guida dell'utente alla definizione di PMI](#)" a cura della Commissione Europea.

I soggetti che soddisfino questi requisiti, ai quali sono equiparati anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA - come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che, alla medesima data di pubblicazione del D.L. 18/2020, avevano ottenuto **prestiti o linee di credito** da banche o altri intermediari finanziari, potranno beneficiare delle seguenti misure:

- a. le **linee di credito accordate e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti** esistenti alla data del 29 febbraio 2020 ovvero, se superiori, alla data di pubblicazione del decreto legge in oggetto (*i.e.*, 17 febbraio 2020) **non potranno essere revocati**, sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata, fino alla data del 30 settembre 2020;
- b. la **restituzione dei prestiti non rateali** con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è **rinviata** fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che non devono risultare in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori, quali le garanzie, sono parimenti prorogati;
- c. per i **mutui** e gli altri finanziamenti a **rimborso rateale**, il pagamento delle **rate** o dei **canoni leasing** con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è **sospeso** fino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese hanno facoltà di richiedere la sospensione dei rimborsi in conto capitale.

Le imprese che intendano avvalersi di tali misure devono inviare una **autocertificazione** agli istituti di credito e intermediari interessati mediante la quale sarà necessario dichiarare di aver subito in via temporanea una **carenza di liquidità**, direttamente conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Non si tratta dunque di dichiarare una crisi o un deficit economico patrimoniale ma solo una temporanea difficoltà finanziaria.

Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad **accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto legge**, senza dunque dover verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese. La sospensione così accordata non comporta



la segnalazione del debitore in Centrale Rischi gestita da Banca d'Italia.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

A fronte dell'applicazione di tali misure, gli istituti di credito beneficiano della **garanzia**, avente natura sussidiaria e concessa a titolo gratuito, di un'apposita **sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI**, che – a seconda dei casi – garantirà un importo pari al 33% dei maggiori utilizzi delle aperture di credito non revocabili, dei finanziamenti prorogati o dell'importo delle rate il cui pagamento è stato sospeso.

Per qualunque chiarimento non esiti a contattare il suo professionista RSM di riferimento.